

Il sarchiapone dell'Università italiana. Brevi riflessioni sul cosiddetto “valore legale del titolo di studio”

Renzo Rubele

«E' tempo di concludere osservando che il tema del valore legale dei titoli di studio è una nebulosa. Esso non merita filippiche, ma analisi distaccate, che non partano da furori ideologici o da modelli ideali, bensì da una valutazione delle condizioni delle strutture pubbliche e professionali e dei condizionamenti derivanti dal riconoscimento dei titoli di studio sull'assetto della scuola e dell'università.». Così si esprimeva Sabino Cassese alcuni anni fa al termine di un articolo ben noto ai commentatori più informati di cose universitarie¹.

Pare che le considerazioni e i consigli dell'insigne giurista siano andati persi, se il dibattito politico-giornalistico italiano continua a riproporre questo tema in maniera – per l'appunto – ideologica e povera di analisi, distaccate o meno. Proviamo in questa nota a svolgere delle riflessioni complementari per gettare ulteriore luce sull'argomento.

I corsi di studio sono mirati ad offrire delle opportunità strutturate di formazione per lo studente, che potrà avvalersene per apprendere conoscenze e competenze secondo un programma fissato dall'istituzione che eroga il servizio. Durante il corso, ed alla fine, si svolgono delle prove di esame, tese ad accertare l'acquisizione degli apprendimenti attesi; come riportato, ad es., nel Regolamento Didattico dell'Università di Bologna, *«le forme e i metodi di verifica dei risultati dell'attività formativa devono consentire di valutare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti.»*.

Le prove di esame parziali e quella finale costituiscono quindi delle valutazioni sommative, e il loro superamento conduce pertanto alla certificazione degli apprendimenti conseguiti, con l'ulteriore apprezzamento (di solito) del grado di perfezione di tale acquisizione mediante l'espressione di un voto. Non è questo il luogo per discutere della forma e delle specifiche prove di esame; basti ricordare che, in via generale, un certificato è un documento che attesta un fatto, una condizione, un diritto. Comunque la commissione di esame si atterrà a delle particolari prescrizioni dell'istituzione universitaria nel condurre le prove di esame, e i relativi attestati saranno in atto delle certificazioni emesse dall'Università in questione. Se poi vi sono specifiche norme di legge o regolamentari nell'ordinamento giuridico di cui fa parte l'istituzione universitaria, queste condizioneranno in tutto o in parte la forma o le circostanze della emissione di tali certificati.

I titoli di studio, quindi, sono dei certificati che attestano l'acquisizione di certi apprendimenti – conoscenze, abilità, competenze – con riferimento a programmi fissati dall'autorità scolastica. In tutto il mondo il potere di conferire titoli di studio (riconosciuti pubblicamente) è concesso a certe istituzioni dall'autorità pubblica, che disporrà all'uopo di criteri più o meno stringenti (e più o meno diretti) per la verifica della loro qualità accademica.

I certificati scolastici sono evidentemente degli attestati particolarmente complessi, in quanto si riferiscono a qualità personali (intellettuali, morali) altrettanto complesse. Ciò non toglie che ad essi si applichino, in via di principio, i metodi comuni a tutte le certificazioni; pertanto, in particolare, non ha senso ammettere che si possano certificare qualità non esistenti, o non verificate. Un titolo di studio che attesti il possesso di conoscenze e

¹ S. CASSESE, *Il valore legale del titolo di studio*, Annali di Storia delle Università italiane, Volume 6 (2002)

competenze non effettivamente presenti nel laureato è sicuramente un titolo di studio “fasullo”, ma per prevenire simili evenienze si devono concepire e predisporre misure di tutela e garanzia congruenti con la natura e il ruolo delle istituzioni che hanno il potere di conferire tali titoli. E’ alla catena di responsabilità e di fattori che ruotano attorno alla certificazione, quindi della *qualità* della certificazione, e in definitiva della *garanzia della qualità* della certificazione, che si deve guardare per risolvere il problema della validità del titolo di studio. In quanto certificato personale, non ha senso parlare di “valore legale” come se ci si riferisse alla moneta. Si tratta di un impiego erroneo di questo concetto laddove si volesse istituire un parallelo o un’analogia di quel tenore, come fatto originariamente da Einaudi. L’uso spregiudicato, ma concettualmente sbagliato, di questa locuzione, ha portato in effetti a conseguenze nefaste sulla discussione pubblica in materia di istruzione, caratterizzandola in certi casi in modo simile a quella nota *pièce* comica sul *sarchiapone* con protagonista Walter Chiari.

In tutto il mondo esistono professioni regolate che richiedono, tra l’altro, come condizione per la concessione della licenza (o abilitazione) un titolo di studio congruente con il possesso di conoscenze e competenze giudicate essenziali. Similmente, i bandi di concorso per il reclutamento di personale qualificato – sia di imprese private che di enti pubblici – fanno riferimento a titoli di studio considerati affidabili, se riconosciuti legalmente, come requisiti essenziali su cui fondare la valutazione e la selezione dei candidati. E in nessun caso è possibile preconstituire un giudizio sulla singola persona solamente sulla scorta del particolare titolo, e dell’istituzione che lo ha rilasciato; va invece considerata, alla luce del merito, la corrispondenza delle caratteristiche personali con i criteri di selezione specifici per la posizione richiesta. Quanto più sono presenti e affidabili i sistemi di garanzia della qualità delle istituzioni formative, tanto più la confidenza nei titoli risulta giustificata. Ma se le Università non svolgono correttamente il loro mestiere, è illusorio pensare (in via generale) che la valutazione delle conoscenze e delle competenze possa essere effettuata allo stesso modo da parte di terzi. A nessuno, nel resto del mondo, verrebbe in mente di risolvere il problema in questo modo, ma si imporrebbe un migliore controllo esterno dei processi di verifica del profitto, e quindi della certificazione (e in generale dei processi formativi, eventualmente con forme di accreditamento delle istituzioni, o dei corsi, o analoghe procedure)². E poi, se il sistema italiano è corrotto in quanto tale, nella sua generalità, perché le valutazioni dei privati o tramite concorsi pubblici dovrebbero poter sostituire in modo effettivo gli attestati dell’autorità scolastica? Con quali esami? Con che strumenti? Le selezioni dei concorsi per specifici posti di lavoro sono sempre mirate alla valutazione dei requisiti richiesti nel bando, non a soppiantare l’autorità scolastica, delle cui competenze e del cui complesso sistema di verifica degli apprendimenti (corrispondenti al titolo di studio) non possono di certo usufruire i selezionatori.

In definitiva a coloro che, come Einaudi, fanno confusione fra valore e requisito, fra titolo di studio e abilitazione professionale, fra “sistema napoleonico” (!?) e validità della certificazione, si deve replicare che esistono metodi e sistemi per la garanzia della qualità della formazione universitaria (e non universitaria) che, se implementati correttamente, possono e devono servire alla bisogna per risolvere i problemi trattati nel dibattito politico-giornalistico su questo argomento.

Bruxelles, 26 Maggio 2009

² Ho descritto brevemente alcune caratteristiche dei sistemi anglosassoni in una Nota resa pubblica dal sito web Universitas Futura: http://w3.disg.uniroma1.it/unira/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=34